



# Comune di Casalbordino

Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E  
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI  
CASALBORDINO AI SENSI DEI COMMI DA 102 A  
109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE  
2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 5 del 29/04/26 )

## Indice

<i>Indice</i> .....	2
<b>Titolo I</b> .....	3
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
<b>Articolo 1 - Oggetto del regolamento</b> .....	3
<b>Articolo 2 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza</b> .....	3
<b>Titolo II</b> .....	4
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA</b> .....	4
<b>Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata</b> .....	4
<b>Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata</b> .....	5
<b>Articolo 5 - Effetti della dichiarazione</b> .....	6
<b>Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti</b> .....	7
<b>Articolo 7 - Perfezionamento della definizione agevolata</b> .....	8
<b>Articolo 8 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere</b> .....	8
<b>TITOLO III</b> .....	9
<b>REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI</b> .....	9
<b>Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata</b> .....	9
<b>Articolo 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</b> .....	9
<b>Articolo 11 – Effetti della definizione agevolata del titolo III</b> .....	10
<b>TITOLO IV</b> .....	10
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	10
<b>Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento</b> .....	10

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, indicate nei successivi titoli, :
  - ✓ non riscosse a seguito della notifica di:
    - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune;
    - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
  - ✓ relative agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 , dovuti per le annualità dal 2021 al 2024, e relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e al Canone Unico Patrimoniale ;

#### **Articolo 2 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Casalbordino, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Casalbordino (DPO) sono disponibili sul portale ufficiale.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dell'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione

dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

## **Titolo II**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti :
  - ✓ Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI)
  - ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
  - ✓ Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
  - ✓ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
  - ✓ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni / Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
  - ✓ imposta di soggiorno
  - ✓ Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
  - ✓ Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
  - ✓ sanzioni per violazioni al codice della strada;
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
  - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune , divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023;
  - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023 .
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6 :

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
  - delle sanzioni amministrative non tributarie, fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale;
  - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
  - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
  - delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- ✓ sanzioni amministrative tributarie comprese le sanzioni irrogate nel caso del canone unico patrimoniale **nella misura del 66,67%** ;
  - ✓ interessi liquidati in fase di accertamento, **nella misura del 66,67%** ;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
7. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

#### **Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del **01/08/2026** la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con le modalità pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

2. Il Comune o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine del **15/09/2026** comunica l'ammontare delle pendenze ai debitori che posso essere oggetto di definizione agevolata.
3. Entro il termine del **31/10/2026**, il debitore presenta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata.
4. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Il Comune o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine del **31/12/2026** comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

### **Articolo 5 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

### **Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 3 è effettuato in unica soluzione entro il termine del **31/01/2027** oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
  - ✓ per importi complessivamente dovuti fino da 104,00 fino a euro 500,00 : fino a 4 rate mensili;
  - ✓ per importi complessivamente dovuti da 500,01 fino a 3.000 euro: da cinque a dodici rate mensili, oppure massimo sei rate bimestrali o quattro rate trimestrali;
  - ✓ per importi complessivamente dovuti da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili, oppure massimo dodici rate bimestrali o otto rate trimestrali;
  - ✓ per importi complessivamente dovuti da euro 6.000,01 a euro 21.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili, oppure massimo diciotto rate bimestrali o dodici rate trimestrali;
  - ✓ per importi complessivamente dovuti oltre euro 21.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad €. 21.000,01 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.
5. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi pari al saggio legale pro tempore vigente aumentato di due punti percentuali.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

#### **Articolo 7 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 4.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
  - ✓ l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - ✓ la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

#### **Articolo 8 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 3 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a

debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

### **TITOLO III**

#### **REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

##### **Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - ✓ l'omesso o carente versamento del tributo Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o Canone Unico Patrimoniale dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
  - ✓ l'omessa o infedele dichiarazione Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o Canone Unico Patrimoniale dovuta per le annualità dal 2021 al 2024;
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 10, comma 2.

##### **Articolo 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 9, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 01/08/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune entro il 15/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui

al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30/11/2026 ;
  - b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 30/11/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza dell'ultima rata al 30/11/2027;
  - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.
  4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
  5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 11 – Effetti della definizione agevolata del titolo III**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e di cui all'articolo 10 delle preleggi.

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.